

SCRITTURA PRIVATA IN FORMATO DIGITALE
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA, STRAORDINARIA E
REVISIONE DELLE APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE NONCHÉ INTERVENTI SUL POSTO
PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI
DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO FOGNARIO GESTITI
DA PIAVE SERVIZI S.P.A.” - LOTTO N. 1
CIG DI GARA: 980995789B

L’Anno 2023, giorno ed orario come da apposizione dell’ultima delle firme digitali delle parti contraenti, tra:

1. **PIAVE SERVIZI S.p.A.**, con sede in Via F. Petrarca n. 3 - 31013 Codognè (TV), Codice Fiscale, P. IVA e n. iscrizione Reg. Imprese Treviso - Belluno 03475190272 - Capitale Sociale Euro 6.134.230,00 i.v. - PEC: piaveservizi@legalmail.it, in persona del Direttore generale CARLO ing. PESCE, giusto atto di nomina e attribuzione di funzioni e poteri in data 29.06.2023, Notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV), Repertorio n. 35790 - Raccolta n.12904, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del. C.d.A. del 30.08.2023, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della società stessa, di seguito anche semplicemente “Società”;
2. l’Impresa individuale **RUI RENATO** con sede legale in via Cadamure n. 1/9 - 31045 Motta di Livenza (TV), Codice Fiscale RUIRNT64P19H823A, P. IVA 03532740275 iscritta nel Reg. Imprese Treviso - Belluno, PEC: ruiservice@fastpec.it, in persona del titolare, sig.

RENATO RUI, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale dell'Impresa stessa, di seguito anche semplicemente "Impresa";

PREMESSO CHE:

- in esecuzione della Determina del Direttore Generale del 09.05.2023 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento, in n. 3 lotti, del *"Servizio di manutenzione programmata, straordinaria e revisione delle apparecchiature elettromeccaniche nonché interventi sul posto per il ripristino della funzionalità degli impianti di depurazione e sollevamento fognario gestiti da Piave Servizi S.p.A."* da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in esito all'espletamento della suddetta procedura di gara, nella seduta del 03.08.2023, il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione del servizio in parola, con riferimento al lotto n. 1, in favore dell'impresa Rui Renato per un importo pari ad Euro 180.000,00 (Euro centottanta/00);
- in data 30.08.2023, con Delibera del C.d.A. di Piave Servizi S.p.A., il suddetto servizio, con riferimento al lotto n. 1, è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa Rui Renato;
- con nota prot. n. 20907 del 31.08.2023 è stata data comunicazione dell'aggiudicazione agli operatori economici concorrenti, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota del Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento del 20.09.2023, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge;

- in data 12.09.2023 è stata acquisita l'informativa liberatoria provvisoria prot. n. PR_VEUTG_Ingresso_0074271_20230912;
- ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sono trascorsi 35 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici concorrenti.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto dell'affidamento

1. Con il presente accordo quadro viene regolamentata l'esecuzione del *“Servizio di manutenzione programmata, straordinaria e revisione delle apparecchiature elettromeccaniche nonché interventi sul posto per il ripristino della funzionalità degli impianti di depurazione e sollevamento fognario gestiti da Piave Servizi S.p.A.”* - lotto n. 1.
2. L'Impresa si obbliga a rispettare le condizioni di cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
3. Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti applicativi.
4. La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo Piave Servizi alla conclusione dei contratti applicativi. Piave Servizi potrà emettere singoli Ordini di Lavoro di volta in volta, entro il termine di scadenza dei singoli contratti applicativi e nei limiti dell'importo complessivo degli stessi.

5. La capienza dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari ad Euro 180.000,00 (Euro centottantamila/00). Tale importo è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo quadro, l'impresa non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

6. L'Impresa accetta espressamente la rinuncia ad esercitare nei confronti di Piave Servizi alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara, a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelle stimate.

7. I ribassi percentuali offerti in sede di gara sono pari al:

- 37% sul listino prezzi Xylem;
- 37% sul listino prezzi Sulzer;
- 37% sul listino prezzi Caprari;
- 37% sul listino prezzi Grundfos;
- 30% sul listino prezzi Piave Servizi.

I listini prezzi allegati agli atti di gara, con l'applicazione di tali ribassi, costituiscono gli elenchi dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei rispettivi contratti applicativi.

8. È previsto l'adeguamento dei prezzi con le modalità di cui all'art. 16 del Capitolato d'Oneri.

ART. 3 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di avvio del servizio avvenuta in data 25.09.2023, in qualsiasi caso cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo dell'accordo

stesso.

2. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo di tempo entro il quale possono essere sottoscritti i singoli contratti applicativi, ciascuno per una durata di 12 mesi.

3. Laddove allo scadere dei 12 mesi l'importo del contratto applicativo non sia ancora esaurito, la durata dello stesso sarà prorogata fino all'esaurimento dell'importo residuo e comunque fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, senza che l'Impresa possa muovere eccezioni di sorta, richieste di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto. L'importo di ciascun contratto applicativo è determinato in ragione delle quantità presunte e dei valori posti a base di gara.

4. Le condizioni previste nel presente atto avranno valore e troveranno applicazione per tutti i contratti applicativi stipulati prima dello spirare del termine di cui al comma 1, anche qualora la materiale esecuzione di detti interventi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

ART. 4 - Modalità di esecuzione

1. Le prestazioni oggetto dei contratti applicativi che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nella lettera di invito alla procedura prot. 11843 del 09.05.2023, nell'offerta presentata, nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare perché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri dispositivi del presente

atto, sebbene non materialmente allegati.

2. Per quanto riguarda gli interventi di riparazione di cui all'art. 19.1 del Capitolato d'Oneri, e visto quanto offerto in sede di gara, l'Impresa ha l'obbligo di riparare l'apparecchiatura e renderla disponibile a Piave Servizi entro:

- 2 giorni lavorativi dalla data di conferma del preventivo per l'apparecchiatura che necessita di riparazione urgente;
- 7 giorni lavorativi dalla data di conferma del preventivo per l'apparecchiatura che necessita di riparazione non urgente.

3. Per quanto riguarda i preventivi di riparazione "in urgenza" delle apparecchiature, previste all'art. 19.3 del Capitolato d'Oneri, e visto quanto offerto in sede di gara, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare l'esito della valutazione entro un giorno lavorativo dalla data di consegna dell'apparecchiatura.

4. Per quanto riguarda la garanzia sul lavoro eseguito la stessa avrà una durata di 18 mesi.

5. Il mancato rispetto dei tempi di intervento e di preventivazione dichiarati nell'offerta tecnica darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del Capitolato d'Oneri.

6. Per quanto qui non contemplato si fa riferimento e si intenderanno applicabili le norme in materia di appalti di servizi pubblici e le restanti disposizioni normative, anche regolamentari, aventi attinenza con il contenuto del presente accordo quadro.

7. Come risulta dall'offerta tecnica presentata in gara, l'Impresa si impegna ad erogare a Piave Servizi, a titolo gratuito, le seguenti prestazioni:

- presentazione di fotografie di dettaglio dei pezzi da sostituire e degli interventi di riparazione eseguiti;
- reportistica sull'efficienza di funzionamento del motore.

ART. 5 - Modalità di pagamento

1. I pagamenti avverranno mensilmente, a seguito di presentazione della fattura, a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese secondo quanto stabilito all'art. 10 del Capitolato d'Oneri cui si rimanda.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
3. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi a Piave Servizi per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
4. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - Codice destinatario **UF1BDH** - utilizzando il sistema di interscambio (Sdl), secondo il formato previsto dall'Agenzia delle Entrate, le fatture emesse con modalità diverse, sono da considerarsi come non emesse. Nel caso in cui le fatture non vengano trasmesse in formato pdf in allegato al file "xml" del flusso elettronico, dovranno essere inoltrate in tale formato all'indirizzo PEC piaveservizi@legalmail.it.
6. Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, va applicato il

meccanismo dello split payment, conseguentemente, le fatture dovranno riportare l'annotazione "*Operazione con scissione dei pagamenti - Art. 17 ter DPR 633/1972*" ed indicare il relativo CIG.

ART. 6 - Penali applicabili

1. Si rimanda all'art. 14 del Capitolato d'Oneri.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'Impresa, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

3. Al fine di consentire a Piave Servizi S.p.A. di assolvere all'obbligo di verifica previsto dall'art 3, comma 9, L.136/2010, l'Impresa si obbliga, altresì, a trasmettere copia, anche per estratto, di tutti i subcontratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 smi., oppure apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

ART. 8 - Risoluzione

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la

risoluzione del presente accordo quadro, le disposizioni di cui all'art. 13 del Capitolato d'Oneri.

ART. 9 - Garanzia definitiva

1. L'Impresa, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e di quelli previsti negli atti da questo richiamati, ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 114878, rilasciata in data 21.09.2023 da Banco BPM S.p.A., per un importo pari ad Euro18.000,00 (Euro diciottomila/00).

2. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, di recesso o risoluzione, Piave Servizi avrà diritto di ritenere la predetta garanzia e l'Impresa dovrà reintegrarla, se del caso, nel termine che le sarà intimato. Resta salvo per Piave Servizi l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

ART. 10 - Polizze assicurative

1. L'Impresa ha prodotto, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato d'Oneri copia conforme della polizza RCT per l'attività svolta ed oggetto del contratto, n. 6543426, emessa da Allianz Viva S.p.A. in data 06.07.2013, con massimale minimo per sinistro di Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00);

ART. 11 - Obblighi dell'Impresa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanica Aziende Artigiane di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'Impresa ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte di Piave Servizi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa, Piave Servizi provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all'Impresa.

ART. 12 - Subappalto

1. Le parti danno atto che l'Impresa non intende subappaltare il servizio in oggetto.

ART. 13 - Controversie e foro competente

1. In merito alle controversie che dovessero insorgere sull'esecuzione del servizio e/o sull'applicazione del presente accordo quadro, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non potrà comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Piave Servizi.

ART. 14 - Domicilio dell'Impresa

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio presso Motta di Livenza (TV) in via Cadamure n. 1/9.

2. Tutte le comunicazioni attinenti al presente contratto, fatte da Piave Servizi, dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione, ciascuno per gli atti attinenti alla propria competenza, quando non effettuate in mani proprie dell'Impresa o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio, sono effettuate presso il domicilio eletto di cui al comma precedente, e recapitate all'indirizzo PEC ruiservice@fastpec.it. Le comunicazioni scritte rivolte a Piave Servizi e riguardanti tutti i rapporti derivanti dal presente contratto, andranno recapitate utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

appalti.piaveservizi@legalmail.it.

ART. 15 - Trattamento dati personali

1. Piave Servizi ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.), informa l’Impresa. che tratterà con supporto cartaceo, informatico e/o telematico i dati personali contenuti nel presente contratto e quelli che verranno raccolti per la gestione del relativo rapporto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

2. Il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato, nel rispetto della citata normativa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per quanto attiene l’assolvimento degli obblighi di gestione del rapporto contrattuale e pertanto l’eventuale rifiuto al loro conferimento e/o successivo trattamento potrà comportare l’impossibilità all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto medesimo. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’interno dell’Unione Europea esclusivamente per le finalità sopraindicate e, conseguentemente, trattati a tali fini dalla Direzione Generale e Amministrativa e dagli incaricati e responsabili di Piave Servizi nell’ambito delle attività di

propria competenza; ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere comunicati solo a tali fini ai seguenti altri soggetti quali: Istituti di credito e postali; Società partecipate; Pubbliche Amministrazioni (per lo svolgimento di attività istituzionali); società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di assicurazione, Società di implementazione, assistenza e manutenzione sistemi informatici e/o telefonici aziendali (software, hardware, etc.); professionisti o consulenti in ambito amministrativo, contabile, commerciale, informatico, legale; Imprese terze incaricate di servizi di manutenzione delle reti, impianti e pertinenze opere del S.I.I..

3. I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurate e anche successivamente fino al perdurare di eventuali contenziosi, e/o laddove lo richiedano necessità tecnico-amministrative del servizio pubblico gestito, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

4. Relativamente ai propri dati personali l'Impresa, in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 (diritto all'accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – “diritto all'oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei limiti indicati dallo stesso, inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento.

5. L'interessato può, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare reclamo all'autorità nazionale di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento dei dati è:

- per Piave Servizi, Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, tel. 0438 795743 - Fax 0438 795752; pec: piaveservizi@legalmail.it, e-mail: info@piaveservizi.eu. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail: dpo@piaveservizi.eu o a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3;

- per l'impresa Rui Renato, titolare del trattamento dei dati è Rui Renato;

ART. 16 - Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Piave Servizi S.p.A.

1. Piave Servizi rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo Codice etico, entrambi consultabili all'indirizzo 'www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html'.

2. L'Impresa dà atto di essere debitamente informata in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte della suddetta Impresa, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente.

ART. 17 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Impresa, senza diritto di rivalsa, gli oneri tutti e tutte le spese inerenti e conseguenti al presente accordo quadro, nessuna esclusa od eccettuata, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per

l'esecuzione del servizio.

2. Il presente accordo quadro, redatto con mezzi elettronici e sottoscritto apponendo le firme digitali, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, essendo il servizio soggetto ad I.V.A.

ART. 18 - Interpretazione e rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

2. Il presente accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata tra le parti, costituita da file elettronico in formato pdf, sottoscritta dai contraenti mediante firma digitale. La scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dalle parti, è conservata nell'ambiente informatico di archiviazione sostitutiva legale gestito da Piave Servizi S.p.A.